



Incontro Coordinamento Unioni Distrettuali Perugia 4-5 ottobre 2013

Sono presenti il Presidente del COA di Perugia Avv. Orlando e dell'Unione Interregionale Ordini Forensi Centro Adriatico avv. Marozzi, nonché: dell'Unione Triveneta Avv. Rosa ed il Vice Presidente Avv. Zannier, il Presidente del COA di Forlì Avv. Prati, anche in rappresentanza dell'URCOFER, l'Avv. Argento, in rappresentanza dell'Unione Fori Siciliani e del COA di Palermo ed il referente della "mediazione" avv. Genco, Avv. Torrese in rappresentanza dell'Unione Regionale Ordini Forensi della Campania, l'Avv. Calabrò, in rappresentanza dell'Unione Distrettuale Lazio, gli Avv. Vaccaro, e Iavicoli in rappresentanza dell'Unione Fori Liguri e del COA di Genova, l'Avv. Panzuti per Unione Regionale Puglia ed il COA di Brindisi, l'Avv. Ambrosini Presidente Teramo, l'Avv. Rivellino Presidente COA Camposasso, una Collega delegata per l'Unione lombarda, l'avv. Capacci per l'Organismo di Mediazione di Firenze. Sono altresì presenti gli Avv. Vaglio e Galletti (Presidente e Consigliere dell'Ordine di Roma), l'Avv. Caia (Presidente dell'Ordine di Napoli) e nella mattina di sabato un delegato del COA di Firenze.

Ha partecipato ai lavori la prof.ssa Lucarelli dell'Università di Firenze con riferimento al primo punto all'odg.

Si riassume nel presente documento quanto evidenziatosi nel corso della discussione:

1) confronto sulle modifiche da adottare agli statuti degli organismi forensi di mediazione e sulla formazione specifica degli avvocati quali mediatori di diritto

Gli intervenuti concordano che:

- Negli organismi di mediazione forensi l'attività del mediatore deve tenere sempre presente i parametri normativi di riferimento e che regolano il rapporto della questione in mediazione (solo con questa previsione si coglie il senso della partecipazione obbligatoria dell'avvocato nel procedimento) e che nella designazione del mediatore si debbano valorizzare le specifiche competenze dell'avvocato nella materia riguardante il caso portato in mediazione;
- La proposta del mediatore sarà fatta solo su concorde richiesta delle parti e mai senza accordo delle parti;

- L'incompetenza territoriale non impedisce la proposizione della domanda davanti all'organismo; sarà eventuale onere del mediatore avvisare dell'incompetenza territoriale, se la parte chiamata in mediazione davanti ad un organismo incompetente non compare; opportuno prevedere l'obbligo di annotare l'ora di presentazione dell'istanza;
- Il verbale del primo incontro darà atto solo se le parti e i loro avvocati sono comparsi e se intendono o meno procedere nella mediazione, senza riportare altra dichiarazione
- Sarà opportuno prevedere che sarà assicurata comunque la presenza degli avvocati, anche per le parti che hanno diritto al gratuito patrocinio; nel caso una parte si trovi privo di assistenza legale nel corso della procedura di mediazione, salvo non si dia luogo a rinvio, il procedimento si intenderà definito per mancato accordo;
- Sarà opportuno prevedere un'indennità particolarmente ridotta in caso di domanda congiunta di mediazione (anche per agevolare la formazione di accordi ex art. 12);
- La formazione e l'aggiornamento per gli Avvocati, con durata congruamente ridotta dei corsi, s'incentreranno sulla specificità delle diverse materie trattate dall'organismo e saranno indirizzati anche alla preparazione tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa. Il tirocinio e l'esame non saranno più necessari, opportuno sarebbe prevedere alcune ore di affiancamento ad un mediatore (come condizione per la formazione); diventa indispensabile per la formazione e l'aggiornamento del mediatore la conoscenza nella pratica dei casi maggiormente controversi nelle specifiche materie oggetto di mediazione;

Si concorda sulla necessità della massima attenzione da parte dei COA sul funzionamento degli Organismi, anche per valorizzare le novità introdotte e sull'opportunità di prevedere e organizzare delle procedure di monitoraggio degli esiti delle mediazioni.

2) ricognizione/cronologia stesura dei regolamenti riguardanti la professione e confronto sulla bozza di regolamento della Commissione dei Consigli di disciplina predisposto dal CNF

Ribadita la disponibilità di Unioni e COA Distrettuali ad un confronto preventivo sulle bozze di regolamento che devono essere predisposte dal CNF e evidenziata la necessità di un confronto sul regolamento dei contributi, con riferimento alla bozza di regolamento dell'elezione del CDD preliminarmente si ritiene che una disamina più compiuta ed esaustiva potrà essere compiuta allorquando sarà resa nota la bozza del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del CDD, cui il regolamento elettorale è per certi aspetti strettamente collegato;

Passando all'analisi della bozza inviata dal CNF si evidenziano nel corso della discussione le seguenti criticità :

Art.1

Sarebbe opportuno specificare che, essendo i componenti del CDD rapportati nella misura di un terzo in relazione al numero dei componenti di tutti i COA del Distretto, ciascun COA potrà eleggere (tra i suoi iscritti) un numero di componenti del CDD pari ad un terzo dei suoi componenti; sarebbe altresì opportuno precisare che il CDD è istituito presso il COA distrettuale, ma che è espressione di tutti i COA del Distretto che partecipano alla gestione ed alle spese per il suo funzionamento; deve essere regolamentato, in particolare, il potere di gestione e come sono regolamentati i rapporti economici tra i COA del Distretto per il funzionamento del CDD; opportuno precisare anche i criteri ed i tempi di partecipazione di ogni singolo COA per il funzionamento del CDD (si ipotizza che il regolamento possa prevedere ad esempio la ripartizione delle spese in base al numero degli iscritti per ogni Ordine circondariale; l'approvazione di un preventivo e il versamento anticipato da parte dei COA; stabilisce i criteri ed i tempi di partecipazione dei COA del circondario alla gestione nelle scelte di funzionamento e nelle spese; si ipotizza che il COA Distrettuale, pur non avendo il CDD una sua autonomia patrimoniale e faccia pertanto parte del bilancio del COA del Distretto, predisponga una voce di bilancio preventivo e consuntivo separata e che debba essere previamente approvata dai Presidenti dei COA del Distretto); si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere che il mancato, ed ingiustificato, versamento alle spese del CDD da parte del COA circondariale possa costituire causa di commissariamento.

Art. 2

Specificare che la durata è di quattro anni evitando il riferimento al rapporto col il COA distrettuale.

Art.3

Valutare se non sia opportuno aggiungere, come incompatibilità, anche quelle di “Delegato a Cassa Forense“ e di “Commissario d'esame”.

Art.4

Aggiungere al comma 5 punto c) la previsione di un limite di pena, per i reati non colposi; la previsione del punto d) pare superflua, in quanto l'iscritto che si viene a trovare in quelle condizioni deve essere già cancellato; al punto e) aumentare ad otto anni il limite, specificando che si tratta di iscrizione all'albo ordinario; valutare se non sia opportuno prevedere come condizione di eleggibilità anche che l'eligendo sia in regola con le contribuzioni all'Ordine e alla Cassa. Non si comprende la ragione del limite dei due terzi per le preferenze nelle espressioni di voto, trattandosi di candidature individuali.

Art.5

Prevedere che le elezioni si possano svolger entro un certo periodo di tempo (come oggi avviene per l'elezione del Consigliere Nazionale) e non nello stesso giorno ed alla stessa ora per tutti i COA del Distretto; specificare anche in quest'articolo che il numero degli eligendi per ogni COA è predeterminando nel terzo del numero dei componenti il singolo COA.

Art.6

Adeguarlo alla nuova formulazione dell'art. 5, se si accetta di seguire il criterio che prevede non un giorno fisso ma un periodo di tempo entro il quale si procede alle elezioni

Art.7

Anche quest'art. dovrebbe essere adeguato alla nuova formulazione dell'art. 5, se si accetta di seguire il criterio che prevede che le elezioni si svolgano in un arco di tempo e non un giorno fisso ; eliminare la lettera d) per la ragione meglio specificata all'art 10.

Art.8

Specificare che si tratta dei candidati di ogni singolo COA.

Art.9

Modificare l'articolo in relazione alla modifica suggerita per l'art. 5 (periodo di tempo in cui si svolgono le elezioni) e ridurre le formalità (quali la previsione dell'affissione, ridurre il numero di ore di apertura del seggio da quattro a due e consentire che le operazioni possono essere chiuse in anticipo e si proceda allo spoglio se alla votazione hanno preso parte tutti i consiglieri aventi diritto)

Art. 10

Specificare che il limite di due terzi si riferisce al genere e non al numero di preferenze, che pertanto possono essere date sino alla totalità degli eligendi; specificare che il genere è tutelato solo in presenza di candidature individuali di iscritti e che abbiano superato positivamente il vaglio della loro eleggibilità (altrimenti, non potendosi costringere alcun iscritto a candidarsi per il CDD, in assenza di candidature di entrambi i generi, si bloccherebbe l'esercizio della funzione deontologica)

Art. 11

Unificare la fase dell'elezione con quella della proclamazione; il comma 7 appare opportuno sia inserito nel regolamento riguardante l'organizzazione ed il funzionamento CDD.

Art. 12

Specificare che il genere è tutelato solo in presenza di candidature che abbiano superato positivamente il vaglio dell'eleggibilità; escludendo nell'ipotesi di assenza di candidature di genere la non validità delle elezioni; con riferimento al secondo comma specificare che l'invalidità non riguarda le elezioni dell'intero distretto, ma solo quelle del singolo COA nel quale si è verificata la violazione.

Art. 13

Prevedere come deve essere regolato il caso in cui non ci siano dei non eletti per il singolo COA e che possano subentrare (perché ad esempio il numero dei candidati era sufficiente solo a coprire il numero degli eligendi; si prospettano alcune scelte possibili: si deve procedere a nuove elezioni nel singolo COA o si integra mediante acquisizione di altro non eletto in altro COA del Distretto). Sarebbe opportuna specificare che la tutela del

genere vale solo per la fase elettiva e non per le eventuali sostituzioni (nell'ottica di assicurare continuità al CDD).

Art. 14

Stabilire che l'organizzazione e il primo bilancio preventivo per il funzionamento delle strutture dei CDD siano predisposti con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore e concordati con i Presidenti dei COA del Distretto.

3) geografia giudiziaria, ricognizione delle problematiche e della situazione sui territori, referendum abrogativi promossi dalle Regioni

Si esprime sostegno ai referendum abrogativi proposti dalle Regioni.

È segnalato dall'avv. Argento un deliberato dell'Unione dei Fori Siciliani che evidenzia come l'Avvocatura non è rappresentata al tavolo istituito dal Ministero per l'adozione di correttivi in sede di revisione della geografia giudiziaria; si auspica da parte di tutti i presenti un intervento di CNF ed OUA presso il Ministero della Giustizia che rivendichi la presenza dell'Avvocatura a questo tavolo affinché il Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma sia integrato con rappresentanti dell'Avvocatura che conoscano la specificità dei territori interessati alla revisione e che siano prese in esame le proposte e le soluzioni organizzative e normative ritenute più idonee dopo approfondito confronto.

4) prime riflessioni sui criteri per il regolamento ai sensi dell'art. 21 comma 1 (requisiti di permanenza per l'iscrizione all'albo)

Prima ipotesi di criteri da adottare per l'accertamento dei requisiti previsti nell'art. 21 della legge 247/2013 nei casi in cui la dimostrazione è richiesta;

a) con riferimento alla prevalenza: si ritiene che l'attività possa considerarsi prevalente se il reddito derivante dalla professione di avvocato sia maggiore a ogni altro reddito, esclusi quelli di pensione, di partecipazione in società e imprese e di capitale in genere, di terreni e fabbricati;

b) con riferimento ai requisiti di continuità, abitualità ed effettività si ritiene che l'iscritto debba possedere per ogni anno almeno sei dei seguenti requisiti:

1) essere titolare di partita IVA attiva;

- 2) essere titolare o dimostrare di poter usufruire di locali destinati all'esercizio dell'attività professionale e di utenze per lo svolgimento dell'attività, anche in associazione, società o condivisione con altri Colleghi;
- 3) essere titolare di abbonamenti a banche dati o a riviste o aver effettuato nel corso dell'anno investimenti per l'attività;
- 4) avere in corso rapporti di collaborazione continuativa con altri avvocati, unitamente alla specificazione della quantificazione del compenso ricevuto o corrisposto;
- 5) avere in corso rapporti con personale dipendente, anche in associazione in società o in condivisione con altri colleghi;
- 6) essere in regola con l'aggiornamento professionale o la partecipazione almeno a dieci eventi formativi se l'iscritto non è tenuto all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale;
- 7) avere in corso una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (quando entrerà in vigore l'art. 12, co. 1);
- 8) essere titolare di una casella pec attiva;
- 9) aver ricevuto e trattato, anche per incarico ricevuto da altro avvocato, almeno trenta pratiche o partecipato ad almeno trentacinque udienze (non di mero rinvio) nel corso di ciascun anno; essere fiduciario di enti o società per attività inerenti la professione di avvocato;
- 10) aver corrisposto i contributi previsti per legge al Consiglio dell'Ordine e alla Cassa Forense.

I requisiti possono essere autocertificati dall'iscritto; il COA, salvo il potere d'ogni diversa istruttoria sul singolo iscritto, eseguirà - in sede di verifica triennale- quantomeno un numero congruo di controlli "a campione" sulle autocertificazioni, con richiesta d'informazione all'ente previdenziale sulla posizione dell'iscritto.

Varie

Il COA di Roma chiede di conoscere come si regolano gli altri COA nel caso di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato e in particolare se la stessa si ritiene possa, o

meno essere svolta, dal 2 febbraio 2013, per l'intero periodo presso l'Avvocatura dello Stato.

Tutti i presenti convergono nel prospettare una risposta positiva al quesito posto; in tal senso milita il combinato disposto delle previsioni contenute ai commi 6, lettera b) e 7 dell'art. 41 legge 247/2012 (da ritenersi normativa speciale prevalente, e per questo immediatamente operativa, rispetto alle disposizioni incompatibili contenute nella delegificazione operata col DPR 137/2012 e con la Legge 27/12).

Si conviene che il prossimo incontro lavoro si tenga a Firenze l'8 e il 9 novembre.